

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1

Ufficio Provinciale Motorizzazione Pavia; non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Provv. n. 90615 del 7 maggio 2019, notificato in data 15-17/05/2019, avente ad oggetto la revisione della patente di guida del ricorrente, della comunicazione di avvio del procedimento n. 6586, e della comunicazione n. 0044311.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato la Motorizzazione di Pavia ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente.

La difesa erariale si costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 930/19 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.

All'udienza pubblica del 26.2.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

D) In via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato è incentrato su di un incidente stradale causato dal ricorrente, a causa del mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, e sulla conseguente applicazione dell'[art. 128 c. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), secondo cui, i titolari della patente di guida vengono sottoposti ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.

In particolare, la violazione commessa dal ricorrente, ha dato luogo a gravi lesioni in danno del conducente del veicolo urtato, che ne hanno successivamente causato il decesso, ed all'emanazione di un provvedimento di sospensione della patente per un anno (Decreto n. 6896 del 22.10.2018).

II) Il ricorso va respinto considerato che, malgrado una singola infrazione alle norme del codice della strada, non possa costituire, di per sé, ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, ciò vale solo tuttavia ove la stessa non sia di particolare gravità (C.S., Sez. VI, 1.9.2009, n. 5116).

Al contrario, in base a quanto statuito dell'[art. 128 c. 1-ter del Codice della Strada](#), inserito dall'articolo 23 c. 6 lett b) della [L. 29 luglio 2010, n. 120](#), "è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale, se ha determinato lesioni gravi alle persone", nel qual caso, la revisione deve appunto essere "sempre" adottata, senza che sul punto possa operarsi alcuna valutazione di natura discrezionale ([T.A.R. Sardegna, Sez. I, 20.9.2018, n. 792](#)

T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., (data ud. 06/06/2018) 20/09/2018, n. 792), e ciò, anche a fronte un'unica infrazione (C.S., Sez. V 21.2.2019 n. 869).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo, la condotta del conducente che non rispettando la distanza di sicurezza collide con l'automezzo che lo precede, riportando e causando gravi lesioni, costituisce violazione che per la sua indubbia gravità, giustifica, di per sé l'insorgere di dubbi sulla persistenza dell'idoneità tecnica alla guida, ed integra una sufficiente motivazione della decisione dell'amministrazione di sottoporla ad esame di idoneità ([T.A.R. Piemonte, Sez. II, 5.6.2019, n. 667](#)

T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., (data ud. 29/05/2019) 05/06/2019, n. 667).

III) Anche il quarto motivo, con cui l'istante sostiene l'irragionevolezza del provvedimento impugnato, per avere disposto la revisione di una patente di guida che sarebbe stata successivamente rinnovata, è palesemente infondato.

Come evidenziato dallo stesso ricorrente, per ottenere il rinnovo del titolo, occorre superare "accertamenti di idoneità medico legale", laddove invece, nel caso della revisione, si tratta di sostenere esami volti a dimostrare la persistenza dell'idoneità tecnica alla guida, non essendovi pertanto alcuna incompatibilità né contraddittorietà tra rinnovo e revisione.

IV.1) In relazione a quanto precede, risulta infondato anche il primo motivo di ricorso, con cui l'istante lamenta il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, che a suo dire,

avrebbe dovuto riferirsi al titolo rinnovato, e non invece, come concretamente ha avuto luogo, a quello vigente al momento del sinistro.

IV.2) Inoltre, osserva il Collegio che, in ogni caso, l'apporto partecipativo del privato, non avrebbe influito sul contenuto del provvedimento finale.

Malgrado il ricorrente, a più riprese, sostenga che l'incidente sarebbe stato causato dall'improvviso attraversamento da parte di un branco di cinghiali, lo stesso non contesta quanto posto a fondamento del provvedimento impugnato, e cioè, che in quel momento, non stava rispettando la distanza di sicurezza, non dimostrando inoltre, e peraltro neppure affermando, che anche qualora non avesse commesso tale infrazione, l'incidente si sarebbe comunque verificato, in ragione di cause di forza maggiore.

Del resto, è di tutta evidenza come l'obbligo di rispettare una distanza minima dal veicolo che precede, sia preordinato proprio ad evitare la collisione nei casi in cui quest'ultimo sia costretto, per qualsivoglia ragione, ad arrestarsi bruscamente.

Infine, non assume alcun rilievo neppure l'annullamento del Decreto n. 6896/18 cit., con cui il Prefetto di Pavia ha sospeso la patente del ricorrente, da parte del Giudice di Pace di Pavia (sentenza n. 107/2019), che ha infatti avuto luogo in conseguenza del mero ritardo con cui l'Amministrazione ha proceduto, senza invece formulare alcuna considerazione sui fatti oggetto del sinistro, e sulle loro valutazioni da parte della resistente.

V) Il ricorso va anche respinto nella parte in cui, in via subordinata, lamenta come, in virtù del provvedimento impugnato, l'istante sia obbligato a sostenere l'esame di idoneità per la patente di categoria CE, anziché di categoria B.

In via preliminare, il Collegio dà atto che il ricorrente è effettivamente in possesso di una c.d. patente CE, necessaria allo svolgimento della sua professione di autotrasportatore, in virtù della quale, può condurre gli automezzi per il trasporto di merci, oltreché tutti i veicoli per i quali è necessaria la sola patente B, e che l'incidente stradale posto a fondamento del provvedimento impugnato, è stato cagionato alla guida di un veicolo per la cui conduzione era invece richiesta la sola patente B.

In base a quanto previsto dalla Circolare 11.1.2017 n. 673, non impugnata, nel caso in cui l'interessato sia titolare di patente comprendente, oltreché la categoria B, anche la CE, "l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame previsto per le categorie possedute diversa dalla categoria B" (v. punto 2.3, lett. 1), come ha correttamente avuto luogo nel caso di specie.

Il precedente del Tribunale invocato dal ricorrente ([T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 14.11.2017, n. 2167](#))

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., (data ud. 25/10/2017) 14/11/2017, n. 2167), non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, essendo incentrato sulle disposizioni contenute nella Circolare n. 137/90, tuttavia superate dalla n. 673/17 cit.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione del complessivo andamento della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'[articolo 52](#), commi 1 e 2, del [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#) (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Conclusione

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario